



Provincia di Prato

Regolamento

Commissione Provinciale Espropri

Testo approvato con Deliberazione C.P. n. 8 del 28.03.2022

Art. 1 – Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale Toscana del 18 febbraio 2005, n. 30, così come modificata dalla L.R.T. 1 agosto 2016, n. 47 e da ultimo dalla L.R.T. 6 luglio 2020, n. 51, la Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Prato, di seguito denominata 'Commissione' con i compiti e nel rispetto delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. La Commissione ha sede presso la Provincia di Prato, in via B. Ricasoli, n. 25.

Art. 2 – Compiti

1. Alla Commissione spettano i seguenti compiti:
 - a. determinare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/2001, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di colture effettivamente praticati e compresi nelle singole Regioni Agrarie della Provincia di Prato, come delimitate dall'Istat;
 - b. determinare, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria di espropriazione, ove sia richiesto dall'Autorità espropriante prima di emanare il decreto di esproprio;
 - c. determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001, l'indennità definitiva di espropriazione;
 - d. determinare, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del D.P.R. 327/2001, l'indennità definitiva di espropriazione in caso di determinazione urgente;
 - e. determinare, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.P.R. 327/2001, su istanza dell'interessato, il corrispettivo della retrocessione totale o parziale;
 - f. determinare, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza dell'interessato, l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.
2. Alla Commissione spettano in ogni caso tutti i compiti e le funzioni attribuite per legge.

Art. 3 – Composizione

- 1) La Commissione è composta da il Presidente della Provincia di Prato, che la presiede, o da un suo delegato, e dai seguenti membri:

- a) un tecnico designato dall' Agenzia del Territorio;
 - b) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Provincia e da essa designato;
 - c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente dal Comune di Prato e da esso designato;
 - d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Regione Toscana e da essa designato;
 - e) un tecnico esperto in materia di urbanistica ed edilizia dipendente della Regione Toscana e da essa designato;
 - f) tre esperti in materia di agricolture e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
- 2) Per ciascuno dei componenti indicati al comma 1 è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare designato.
- 3) La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Provincia di Prato, che provvede alla nomina dei suoi componenti e alla loro eventuale sostituzione.

Art. 4 - Durata

1. La Commissione resta in carica cinque anni e comunque sino al suo rinnovo a seguito della scadenza del mandato amministrativo del Presidente. I suoi membri non possono essere confermati per più di una volta.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla funzione di componente della Commissione il nuovo soggetto nominato in sostituzione dura in carica per il tempo residuo previsto per gli altri membri.

Art. 5 – Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno (7) sette giorni prima della data stabilita per la seduta mediante avviso contenente gli argomenti da trattare inviato con le modalità idonee a comprovarne l'avvenuta ricezione di cui al D.Lgs 82/2005 e ss.mm. ii. .
2. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente convoca la Commissione in seconda seduta, anche in via d'urgenza e in tal caso mediante avviso con preavviso di almeno 24 ventiquattrore prima della seduta. Analogamente ogni qualvolta il Presidente debba convocare la Commissione in via d'urgenza.

4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e pertanto esse si svolgono alla presenza dei suoi componenti e del Segretario verbalizzante. Possono essere ammessi a partecipare a solo scopo consultivo e senza diritto di voto i soggetti richiedenti le determinazioni della Commissione. Nel computo delle presenze per la validità delle sedute non si tiene conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante.
5. Le delibere sono adottate con voto palese dei suoi componenti.
6. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, i membri esperti decadono dalla carica. La sostituzione avviene negli stessi modi con cui si era proceduto alla nomina secondo quanto disposto all'art. 3. Analogamente si procede in caso di dimissioni, cessazione di servizio, revoca o decesso.

Art. 6 – Attività. Termini e Forme di pubblicità

1. La Commissione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi (VAM) e a darne adeguata forma di pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Prato, sugli albi pretori dei Comuni della Provincia di Prato e della Provincia di Prato e sul BURT della Regione Toscana.
2. La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro (90) novanta giorni dalla richiesta dell'Autorità espropriante ovvero entro (30) trenta giorni dal ricevimento di eventuali documenti integrativi richiesti; analogamente procede alla determinazione dell'indennità di occupazione di aree non soggette ad esproprio, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo di retrocessione e infine ove consultata in ordine alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio.
3. I suddetti termini sono ridotti rispettivamente a (30) trenta e (10) dieci giorni nel caso di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio nel caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio.
4. Le determinazioni di cui al commi 2 e 3 sono inviate all'organo richiedente, nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.

Art. 7 – Ufficio di Segreteria

1. Presso la sede della Provincia è costituito l'Ufficio di Segreteria, al quale sarà assegnato il personale necessario, per coadiuvare la Commissione nell'adempimento dei suoi compiti e curare la conservazione degli atti e registri e in generale per assicurare tutti gli adempimenti necessari al suo funzionamento.

2. L'Ufficio di Segreteria svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) redige i verbali delle riunioni della Commissione, inserendoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;
 - b) cura i rapporti fra la Commissione e i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione, effettuando le comunicazioni, gli avvisi, invii e depositi previsti dalla normativa vigente nell'ambito delle materie attribuite alla sua competenza;
 - c) predisporre e raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti della Commissione ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 8 del presente regolamento;
 - d) cura la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione e dei dati annuali complessivi relativi alle determinazioni effettuate dalla Commissione, provvedendo altresì alla trasmissione alla Regione.
3. Il verbale della seduta precedente, sottoscritto dal Presidente, è inserito all'ordine del giorno ed approvato dalla Commissione nella seduta successiva.

Art.8 - Indennità

1. Ai membri della Commissione, ad eccezione del Presidente e dei dipendenti della Provincia, del Comune, della Regione e dell'Agenzia del Territorio, spetta un'indennità pari ad € 50,00 per ciascuna seduta, liquidata trimestralmente dalla Provincia.
2. Le spese di funzionamento della Commissione sono assicurate tramite gli appositi stanziamenti di bilancio della Regione Toscana.

Art. 9 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R del 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e alla L.R.T del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Ai membri della Commissione si applicano altresì le norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Prato approvato con Atto del Presidente n. 154 del 27/12/2021.